



**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Verona



IL TRUST: l'utilizzo dello strumento dopo le linee guida del Fisco

Sala Convegni Associazione M15 Via Santa Teresa, 2 – Verona
Verona 15 dicembre 2022
ore 15.00 – 18.00

Introduzione: verso nuove Best Practice per la Pianificazione Patrimoniale

A cura di:

Dott. Luigi Belluzzo

Dottore Commercialista, TEP, OECD, ICAEW,
Docente di Wealth Planning-Intermediari Finanziari (SDA Bocconi)
Autore del libro *Il Wealth Planning, Strumenti e Soluzioni*, Egea
Bocconi, 2022

VERSO LE NUOVE BEST PRACTICES DOPO LA CIRCOLARE N.34/E/2022



- Trust & Estate Planning in Italia e con l'Italia
- L'impatto per i **soggetti residenti**
- L'impatto per i **soggetti non residenti**
- Temi Cross-border
- **TRUST CHECK UP** (per gli esistenti)
- **WISE TRUST&ESTATE PLANNING** (per il futuro!)

Il radicamento del trust in Italia

A cura di:

Prof. Avv. **Alberto Lupoi, Avvocato**

Professore di Diritto dei Mercati Finanziari presso l'Università di Padova

«IL RADICAMENTO DEL TRUST IN ITALIA»

- Intervenendo presso l'Ordine dei commercialisti non potevo prescindere da qualche numero, per mostrare cosa intendo per «radicamento» del trust in Italia.

Negli ultimi 25 anni circa

Corte di Cassazione (341)

- 180 sono in materia tributaria e 80 in materia penale [più di 100 solo nel 2019 sulle indirette]
- le altre 81 in materia civile

Sentenze civili di merito (705)

- 283 sono azioni revocatorie, promosse dai creditori (quasi sempre banche) di persone che hanno collocato i propri beni in trust: quasi tutte accolte (cioè...)
- Contrariamente a quanto molti pensavano, i trust non vengono utilizzati contro gli eredi del disponente: solo 4 cause riguardano i diritti dei legittimari.
- Quanto alle tipologie, la vasta maggioranza dei trust è nell'ambito familiare, ma oltre 100 controversie riguardano trust di garanzia o per assistere un concordato con i creditori.

- Aziende attive al 31.12.2020 con tutte le seguenti caratteristiche :
 - società di capitali;
 - **almeno un trustee** persona giuridica titolare di una partecipazione uguale o maggiore 3%;
 - un bilancio depositato nel periodo 2017-2019;
 - qualsiasi fatturato, ma totale attivo netto maggiore di 1 mln Euro;

Il campione risultante è di **1.300 imprese**.

Se poi riducessimo alle imprese del campione con ricavi maggiori di 20 mln esse sono 135.


Sulle circa 470 società quotate al Ft MIB, 8 sono partecipate da un trust con partecipazione superiore al 2%.



PER FATTURATO

CLASSE di fatturato	Tutta la popolazione		Over 20 mln €	
	N	%	N	%
> 100 mln €	41	3,1%	41	30,4%
Tra 50 e 100 mln €	44	3,4%	44	32,6%
Tra 20 e 50 mln €	50	3,8%	50	37,0%
Tra 10 e 20 mln €	36	2,8%		
✓ Tra 1 e 10 mln €	236	18,1%		
✓ < 1 mln €	899	68,8%		
Totale	1.306	100,0%	135	100,0%

LA QUOTA DI PROPRIETÀ IN CAPO AD UN TRUST



I trust e la loro fiscalità domestica e internazionale dopo la Circ. 34/E: imposte dirette e indirette

A cura di:

Dott. Luigi Belluzzo

Dottore Commercialista, TEP, OECD, ICAEW,

Docente di Wealth Planning-Intermediari Finanziari (SDA Bocconi)

Autore del libro *Il Wealth Planning, Strumenti e Soluzioni*,

Egea Bocconi, 2022


IMPOSTE DIRETTE

- ❑ La fiscalità dei **trust trasparenti non residenti con beneficiari «individuati» residenti** (eccezione al principio di territorialità e superamento della Circ. 48/E/2007).
- ❑ La «nuova» rilevanza fiscale delle distribuzioni da parte di **trust opachi commerciali** ai beneficiari (i.e. come utili da partecipazione).
- ❑ Chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di **trust opachi «stabiliti» in Paesi con regimi fiscali privilegiati**, conseguenti alle modifiche normative introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

IMPOSTE INDIRETTE

- ❑ Recepimento dell'orientamento della Suprema Corte circa l'inapplicabilità delle imposte di donazione e successione agli atti di disposizione laddove non vi sia un **«attribuzione stabile» di ricchezza**.
- ❑ Nuova definizione di **«attribuzione stabile»** e apertura all'applicazione di dell'imposta nel caso di beneficiari **titolari di posizioni «vested» certe e definitive**.
- ❑ Nuove indicazioni operative sulla **gestione delle fattispecie pregresse** e la coniazione della definizione di **«rapporto esaurito»**.

L'IMPOSIZIONE DIRETTA E I BENEFICIARI RESIDENTI



(c) Luigi Belluzzo | Belluzzo International Partners

Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR


«Sono redditi di capitale: [...] ***i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2 [N.d.R. trasparenti] , anche se [N.d.R. i trust sono] non residenti [...]***».

Circolare n.34/E/2022, §3

«***Nel caso di trust trasparente, [...] il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir***».


«***Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato [...] concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef***».

«***qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato***».




Circolare n.34/E, §3.2.1 «in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari "non individuati":

- si rende applicabile l'**articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir** [...]
- si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all'**articolo 47, comma 1, del Tuir** [...]
- il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d'imposta, tenuto ad effettuare la **ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento** sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».



Circolare n.34/E, §3.2.1 «il trust opaco non commerciale, determinando i propri redditi imponibili in virtù dell'applicazione dell'articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che **un'ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un'ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario**»


TRUST OPACO ESTERO



Redditi prodotti dal Trust e attribuzioni al beneficiario

§3.3 «In generale, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Tuir e, ordinariamente, **la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso**».

Low-Tax
Jurisdiction




Redditi prodotti dal Trust e attribuzioni al beneficiario

§3.3 «come espressamente disciplinato dalla **lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir**, nel caso di trust opaco stabilito in Stati e territori che [...] a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del Tuir, le “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia (anche se non “beneficiari individuati”), assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi.»

LE ATTRIBUZIONI DA PARTE DI TRUST ESTERI

Circolare n.34/E §3.5 «Da ultimo si ricorda che, anche **con riferimento ai redditi attribuiti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata** da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti deve essere ricompresa la **generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo** e, che, **qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti**».



TRUST OPACO ESTERO STABILITO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Circolare n.34/E/2022, §3.3

[...] **se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le "attribuzioni" di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non "individuato") sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa ("... redditi corrisposti ...")».**



Gli stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con **esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente.**



L'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle **indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir**

Circolare n. 34/E/2022, §3.3

1. «[...] occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, **al momento di produzione del reddito**, con l'aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d'imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust».
2. «[...] **Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta** vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione».
3. Non è ammesso l'interpello probatorio ex art. 47-bis, commi 2 e 3, del TUIR.

Art 45, comma 4-quater, TUIR: «Qualora in relazione alle **attribuzioni di trust esteri**, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, **non sia possibile** distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.» → **Circolare n.34/E §3.5** «**presunzione relativa**, con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" effettuata dal **trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa**».

«"**PATRIMONIO**", costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust»



«"**REDDITO**", costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.»

1. Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la **normativa fiscale italiana**
2. Rileva sia la **documentazione contabile** che quella **extracontabile** del trustee.

IL CONCETTO DI TRUST «STABILITI» DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETT. G-SEXIES) DEL TUIR

Circolare n.34/E §3.3 «Per quanto concerne il termine “stabiliti” [rectius, fiscalmente residente] utilizzato dal legislatore, si rileva che, in generale, **lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-bis del Tuir»**



Circolare n.34/E §3.3 «[...] lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del Tuir, **non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies), nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest'ultimo Stato**»

Circolare n.34/E §3.4 «le attribuzioni effettuate dal trust interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall'interponente), anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell'interposizione del trust, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir».



«Coerentemente con quanto appena illustrato, nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto».

Circolare n.34/E/2022 § 4.3

Viene superato il precedente orientamento dell’Agenzia sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale secondo la quale la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario (cfr. ordinanze 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154).

ISTITUZIONE DEL TRUST	DISPOSIZIONE DEI BENI IN TRUST
<p>§4.4.1 L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.</p>	<p>§4.4.1 Agli atti con cui il disponente dota il trust di beni vincolandoli agli scopi del Trust se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa. La dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale («prima casa»).</p>

Circolare n.34/E/2022 § 4.4.3

L'effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari, laddove si configuri un'attribuzione "stabile", integra i presupposti per l'applicazione delle imposte di donazione e successione.

Quanto alla definizione di tale attribuzione "stabile", secondo l'Agenzia delle Entrate, bisogna fare principalmente riferimento alle clausole dell'atto istitutivo e nello Statuto del Trust. Tale attribuzione determina un **arricchimento in capo al beneficiario** realizzando il **presupposto impositivo** (ed es. Laddove al beneficiario venga attribuito un diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.

MOMENTO IMPOSITIVO

ATTRIBUZIONE DEI BENI

L'attribuzione stabile, in linea generale, si verifica all'atto di **attribuzione dei beni**, formale o meno, dal trustee al beneficiario.

ATTO DI COSTITUZIONE / DOTAZIONE

L'attribuzione stabile potrebbe essere rinvenibile anche **già all'atto di costituzione o di dotazione** del trust, nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano **titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust.**


Circolare n.34/E/2022 § 4.6

*«Nel caso in cui il trustee effettui le **attribuzioni “senza formalità”** (ad esempio, nel caso di versamento di somme tramite bonifico bancario oppure di delibere di attribuzione del trust attestante l'importo erogato), ai fini della liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il soggetto beneficiario destinatario di tali attribuzioni provvederà alla registrazione delle stesse, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 56-bis del d.lgs. 346 del 1990 che prevede, infatti, che «le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro [...]. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56»*

COMPORAMENTO DA SEGUIRE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO VERSATO LE IMPOSTE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE O DISPOSIZIONE DEI BENI IN TRUST

OPZIONE 1 – RAPPORTO ESAURITO

- Versamenti considerati come avvenuti a titolo definitivo



Necessità di ulteriore liquidazione nel caso in cui le attribuzioni abbiano ad oggetto beneficiari e/o beni e diritti diversi da quelli previsti in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso (scomputando le imposte già versate).

Senza necessità di ulteriore liquidazione nel caso in cui le attribuzioni abbiano ad oggetto:

- i *medesimi beneficiari*;

- i *medesimi beni e diritti*

sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso



OPZIONE 2 – RIMBORSO

- Viene fatta salva, tuttavia, la facoltà per il contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui sopra e presentare istanza di rimborso qualora integrati i presupposti e i termini di cui all'art.60 del D.Lgs. n. 346/1990



**VERIFICA CASE BY CASE DEI TRUST
ESISTENTI AL 20 OTTOBRE 2022**

I trust e la trasparenza fiscale e regolamentativa: monitoraggio fiscale, scambi di informazione e UBO

A cura di:

Avv. **Valerio Vallefucio**, Avvocato cassazionista, TEP

- TITOLARE EFFETTIVO


- AML

- CRS

- RESIDENZA INTERNAZIONALE

Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167

I soggetti di cui all'articolo 4 (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia



ANTE 2017

Gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistevano in capo ai «titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»

in caso di istituti giuridici, quali i **trust**, che amministrano o distribuiscono fondi

TITOLARE EFFETTIVO

persona fisica o persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, con futuri beneficiari già determinati

persone nel cui interesse principale era istituita o agiva l'entità giuridica, se le persone fisiche beneficiarie non erano ancora determinate

persona fisica o persone fisiche che esercitavano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica

POST 2017

Sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'**articolo 1, comma 2, lettera pp)**, e dall'**articolo 20** del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 s.m.

TITOLARE
EFFETTIVO

clienti persone fisiche

clienti diversi dalle persone fisiche

**ART. 1, COMMA 2, LETTERA PP)
D.LGS. N. 231/2007**

**ART. 20
D.LGS. N. 231/2007**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

non vi è alcun esplicito riferimento ai trust

attuale disciplina in materia di
monitoraggio fiscale

rinvio alle disposizioni sopra
elencate che non si riferiscono
esplicitamente ai trust, a
differenza di quanto previsto
prima della riforma del 2017

Nonostante ciò, si ritiene che **le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai trust** ed istituti aventi analogo contenuto secondo un'interpretazione che tiene conto della *ratio* della riforma del 2017, come individuata nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà di colmare ogni lacuna possibile, attese «le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo»

ARTICOLO 20
D.LG. N.
231/2007

CRITERI DI
DETERMINAZIONE
DELLA "TITOLARITÀ
EFFETTIVA" DI CLIENTI
DIVERSI DALLE
PERSONE FISICHE



<p>CRITERIO GENERALE</p>	<p>persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la <u>proprietà diretta o indiretta</u> dell'ente ovvero il relativo <u>controllo</u></p>
<p>CRITERIO SPECIFICO persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000</p>	<p>a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione</p>
<p>CRITERIO RESIDUALE</p>	<p>Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica</p>

Conseguenze della riforma

a)

definizione di titolare effettivo più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell'entità giuridica

b)

sono entrati nell'ambito di applicazione del **monitoraggio fiscale**, soggetti, indicati come "titolari effettivi", che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono **coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica**

c)

i contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, **indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione** e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni

d)

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano **possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona**

ad. es. soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un trust

Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità

PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE PROT. N. 2013/151663

Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di "titolare effettivo" è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia



In sostanza, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate ad entità giuridiche quali ad esempio, fondazioni o trust, siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di "titolari effettivi" delle attività stesse

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST

SOGGETTI OBBLIGATI	CARATTERISTICHE	OBBLIGO DI MONITORAGGIO (CIRCOLARE N.34/E §5.1, 5.2 E 5.3)
Trust	Opaco	I trust fiscalmente residenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione agli investimenti esteri e alle attività finanziarie estere da essi detenute, a meno che non vi siano beneficiari effettivi residenti dell'intero patrimonio dell'entità . In tal caso, il trust sarebbe esente dagli obblighi di monitoraggio
	Trasparente	Se il trust residente è fiscalmente trasparente , è tenuto a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale, comunicando il valore delle attività estere e la percentuale delle attività non attribuibili a "beneficiari effettivi" residenti

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007 considera titolari effettivi "cumulativamente" determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili»

Risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 → occorre verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, recata dalla disciplina dell'antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza (Circ. n. 38/E del 2013)

Considerato che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti

Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di **trust** ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «**individuati o facilmente individuabili**»

quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, deve essere possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi

Con conseguente superamento del riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica

Parametri per la corretta individuazione dei titolari effettivi

1

disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lettera pp), nell'articolo 20 e nell'articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007

2

disposizioni adottate a livello internazionale nell'ambito del **Common Reporting Standard**, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il trust risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di *mandatory beneficiary* oppure *discretionary beneficiary* (per i primi si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo di imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il trust, mentre per i secondi solo il primo dato)

3

chiarimenti già formulati nella **circolare n. 38/E del 2013**, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un trust e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio

SOGGETTI OBBLIGATI	CARATTERISTICHE	OBBLIGO DI MONITORAGGIO (CIRCOLARE N.34/E §5.1, 5.2 E 5.3)
<p>Beneficiari «individuati o facilmente individuabili»</p> 	<p>TRUST ESTERO NON DISCREZIONALE</p>	<p>I beneficiari di trust non discrezionali adempiono pienamente agli obblighi di monitoraggio fiscale comunicando il valore degli investimenti detenuti all'estero dal trust e le attività finanziarie estere intestate al trust, nonché la percentuale di patrimonio del trust.</p>
<p>TUTTI I BENEFICIARI RESIDENTI DI UN TRUST ESTERO</p>	<p>TRUST ESTERO DISCREZIONALE</p>	<p>I beneficiari di trust discrezionali, invece, hanno l'obbligo di comunicare, sulla base delle informazioni disponibili (laddove, ad esempio, il trustee comunichi la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust), l'ammontare del credito vantato nei confronti del trust, nonché gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero, incorrendo altrimenti nelle sanzioni previste per le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW.</p>

N.B.

Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il **trustee** è tenuto ad individuare, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e comunicare agli stessi i **dati utili per la compilazione del quadro RW:**

- a) **la quota di partecipazione al patrimonio;**
- b) **gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust;**
- c) **la loro valorizzazione;**
- d) **i dati identificativi dei soggetti esteri**

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)

La giurisprudenza di legittimità ha sancito l'obbligo di compilazione del Quadro RW non solo per gli **intestatari formali delle attività estere**, ma anche per coloro che **«ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione»**, ossia in capo al soggetto che **«all'estero abbia la detenzione e/o la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, eventualmente con il compito fiduciario di trasferirle all'effettivo beneficiario o di utilizzarle per conto dell'effettivo titolare»**



Ciò in quanto la detenzione nell'interesse altrui costituisce, secondo la Corte di Cassazione, idoneo strumento (voluta pure dal detentore nell'interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie previsti dalla norma

Circolare AE n. 38/E del 2013

Chiarimenti circa gli obblighi dei soggetti che «hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione» delle attività estere, oltre al concetto di “**detenzione**”, presupposto del monitoraggio fiscale


La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale



NO OBBLIGO RW

gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi

i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti



E rispetto ai titolari di **poteri di rappresentanza legale** che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 sono titolari effettivi, assieme ai titolari dei poteri di direzione e amministrazione?

Risoluzione n. 53/E del 2009

la **definizione di titolare effettivo** prevista dalla disciplina antiriciclaggio che si applica ai soggetti titolari di funzioni di **direzione e amministrazione** non può essere estesa nell'ambito della disciplina del **monitoraggio fiscale**

La Circolare n. 34/E ha chiarito che i suddetti chiarimenti possono essere estesi anche ai titolari di poteri di rappresentanza



Ciò in quanto, sebbene tali soggetti siano letteralmente ricompresi nella nuova definizione di titolare effettivo, si ritiene che eventuali obblighi a loro carico non siano compatibili con le finalità sottese alla disciplina del monitoraggio fiscale

Conseguenze

1

esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all'estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, ovvero nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale

2

esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo, per il **trustee**, in quanto si ritiene che quest'ultimo amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse

DEROGA

il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, si traduce nel **possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso**



**OBBLIGO DI MONITORAGGIO IN
CAPO A SETTLOR, TRUSTEE E
GUARDIANO**

IVIE E IVAFE: OBBLIGHI DI PAGAMENTO

Legge di Bilancio
2020

Modifica ambito di
applicazione
soggettivo

Dal 2020 sono
soggetti passivi di
tali imposte, oltre le
persone fisiche,
anche gli enti non
commerciali e le
società semplici (e i
soggetti equiparati)
residenti in Italia

Per effetto di tale modifica rientrano nell'ambito applicativo dell'IVIE e dell'IVAFE, i **soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale** di cui al D.L. n. 167/1990 per gli investimenti e le attività detenuti all'estero

i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero dal 1° gennaio 2020.

IVIE	
PRESUPPOSTO APPLICATIVO	possesso di un immobile all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti nel territorio dello Stato
MISURA	0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro



per i trust occorre far riferimento all'articolo 73, comma 3, del Tuir che stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. “white list”, in cui, anche non contestualmente, almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato

Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi

IVA FE

PRESUPPOSTO APPLICATIVO

detenzione all'estero di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio in capo a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato

MISURA

nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari e fino alla misura massima di euro 14.000

Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100

PRODOTTI FINANZIARI

quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

ECCEZIONE

L'IVIE e l'IVAFE **non** devono essere assolti dai **beneficiari di trust opachi** in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito



Casi di studio:

1. Il trust holding
2. Il trust per la detenzione di immobili

A cura di:


Dott.ssa **Paola Bergamin**, Presidente Commissione Trust e Strumenti di Tutela del Patrimonio, ODCEC Verona

IL TRUST E LE PARTECIPAZIONI




IL TRUST E LE PARTECIPAZIONI

Trust opaco non commerciale socio accomandante di S.a.s.




IL TRUST E LE PARTECIPAZIONI

Trust opaco non commerciale socio di S.r.l.




IL TRUST E LE PARTECIPAZIONI

Trust opaco non commerciale socio di S.s.



IL TRUST PER GLI IMMOBILI

INVESTIRE 1 MLN € NELL'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UN TRUST OPACO NON COMMERCIALE





Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Q&A

